



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/07/2011

=====

ADDI' 29/07/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLCERIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PACIANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo TACCNIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CIOCCHETTI - BIRINDELLI - BUONTEMPO

DELIBERAZIONE N. 352

Oggetto:

Legge Regionale 21/2002. Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU). Periodo 1 luglio 2011 - 31 dicembre 2011.





352 29 LUG. 2011. R

OGGETTO: Legge Regionale 21/2002. Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori socialmente utili (L.SU). Periodo 1 luglio 2011 - 31 dicembre 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA** dell'Assessore al Lavoro e Formazione;
- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la L.R. 20 novembre 2001, n. 25 concernente "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";
- VISTA** la L.R. n. 6/2002 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 24 dicembre 2010 n. 7, concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 11, Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25)";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 24 dicembre 2010, n. 610 concernente "Bilancio annuale e pluriennale 2011-2013. Approvazione documento tecnico (art. 17, comma 9 e 9bis, Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25)";
- VISTA** la Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 8, concernente "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2011";
- VISTO** il d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 concernente "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196";
- VISTO** il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 che all'articolo 2, comma 2, lettera f), conferisce alle Regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei Lavoratori Socialmente Utili (di seguito nominati LSU) ai sensi della vigente normativa in materia;
- VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 recante "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della l. 17 maggio 1999, n. 144";



352 29 LUG. 2011: R

- VISTO** in particolare, l'articolo 7 del d.lgs. n. 81/2000 che disciplina la materia degli incentivi alle iniziative dirette alla stabilizzazione occupazionale dei LSU;
- VISTA** la L.R. 22 luglio 2002, n. 21 recante "Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei LSU e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro" che prevede la sottoscrizione di specifici accordi ai fini delle stabilizzazioni occupazionali dei soggetti individuati quali "fasce deboli del mercato del lavoro";
- VISTA** la D.G.R. 37/2011 "Prosecuzione del sostegno regionale per il pagamento degli assegni di utilizzo e degli assegni per il nucleo familiare corrisposti ai lavoratori socialmente utili (LSU). Periodo 1 gennaio 2011- 30 giugno 2011";
- VISTA** la DGR n. 53/2011 "Legge regionale n.21/2002. Approvazione del programma Operativo (PO) per il periodo 2010-2012 ai fini della stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'art. 4 della legge medesima";
- PRESO ATTO** che con la DGR 1799/2000 si è dato seguito, attraverso l'impiego di risorse regionali, ad attività socialmente utili riguardanti lavoratori privi dei requisiti previsti dall'articolo 2 del d. lgs n. 81/2000;
- RITENUTO** necessario confermare il sostegno alla stabilizzazione occupazionale di tutti i LSU appartenenti al "bacino" della Regione Lazio così come stabilito nell'allegato 'A';
- RITENUTO** pertanto necessario confermare, la prosecuzione del sostegno regionale dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2011 per il pagamento del 100% degli assegni di utilizzo (ASU) e per il nucleo familiare (ANF) corrisposti ai LSU da parte dell'INPS con risorse del Fondo Nazionale per l'Occupazione, per quegli enti utilizzatori, ivi compresi quelli che utilizzano LSU ai sensi della DGR n. 1799 del 1 agosto 2000, che decidano di prorogare i rispettivi progetti di LSU per il succitato periodo e che abbiano stabilizzato parte dei LSU nel corso del 2010 ovvero stabilizzino entro il 2011, oppure che presentino piani di stabilizzazione dettagliati, da attuarsi entro il 31 dicembre 2011, individuando i capitoli di spesa con le risorse disponibili per le stabilizzazioni;
- RITENUTO** di individuare nei LSU, già facenti parte alla data del 30 giugno 2011 del "bacino regionale" e ai quali l'INPS eroga gli assegni di spettanza, compresi quelli prorogati ai sensi della DGR 1799/2000, i soggetti per i quali gli enti utilizzatori possono deliberare la proroga e richiedere il relativo sostegno regionale;
- RITENUTO** che gli enti utilizzatori devono necessariamente inviare entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio le rispettive deliberazioni di proroga, così come previsto dall'articolo 5 - comma 1 - del D.lgs. 81/2000, accompagnate dalla richiesta del sostegno regionale, ai seguenti soggetti:
- Regione Lazio- Direzione Regionale Formazione e Lavoro;
 - Italia Lavoro;
 - Sedi INPS territorialmente competenti
 - Centro per l'impiego competente per territorio;



- RITENUTO** che le delibere di proroga degli Enti utilizzatori devono contenere l'impegno dello stesso Ente al perseguimento di una delle forme di stabilizzazione previste dalla normativa in materia di LSU, dal Programma Operativo e dall'allegato 'A' ai sensi della L.R. n. 21/2002;
- CONSIDERATO** che con apposita convenzione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito di destinare alla Regione Lazio la somma di €25.000.000,00 finalizzati prioritariamente alla stabilizzazione occupazionale dei LSU;
- CONSIDERATO** altresì, che con una ulteriore convenzione il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito di destinare alla Regione Lazio la somma di €9.179.013,93 finalizzati al pagamento degli ASU e degli ANF destinati ai lavoratori socialmente utili appartenenti al "bacino" della Regione Lazio;
- RITENUTO** necessario dover procedere alla stipula di apposite Convenzioni con le Province del Lazio, in attuazione delle sopracitate Convenzioni stipulate con il Ministero del Lavoro, ed al fine di attuare misure idonee a svuotare completamente il "bacino" regionale dei LSU entro il 31 dicembre 2011, anche attraverso l'individuazione di premialità nella stabilizzazione occupazionale o nella fuoriuscita volontaria, prendendo come riferimento il reddito ISEE del singolo LSU;
- RITENUTO** pertanto necessario, sostenere la stabilizzazione occupazionale dei LSU in attuazione degli accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 3 lettera m) della L.R. n. 21/2002;
- RITENUTO** che, il sostegno regionale finalizzato al prosieguo dei progetti di LSU, sarà comunque concesso agli Enti utilizzatori le cui Province, per i territori di loro competenza, stipuleranno apposite convenzioni con la Regione Lazio in attuazione di quelle stipulate fra quest'ultima e il Ministero del Lavoro;

All'unanimità

DELIBERA

1. Di confermare il sostegno alla stabilizzazione occupazionale di tutti i LSU appartenenti al "bacino" della Regione Lazio secondo quanto stabilito, ai sensi della legge regionale n.21/2002, nell'allegato 'A', che si approva e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare, vista la necessità e l'urgenza, in attuazione del Programma Operativo 2010/2012, anche al fine di favorire l'occupazione stabile dei LSU, la prosecuzione del sostegno regionale dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2011, in attuazione delle convenzioni stipulate con il Ministero del Lavoro ed ai fini del pagamento del 100% degli ASU e degli ANF corrisposti ai LSU da parte dell'INPS con risorse del Fondo Nazionale per



352 29 LUG. 2011 R

l'Occupazione, per quegli enti utilizzatori, ivi compresi quelli che utilizzano LSU ai sensi della DGR n. 1799 del 1 agosto 2000, che decidano di prorogare i rispettivi progetti di LSU per il succitato periodo e che abbiano stabilizzato parte dei LSU nel corso del 2010 ovvero stabilizzino entro il 2011, oppure che presentino piani di stabilizzazione dettagliati, da attuarsi entro il 31 dicembre 2011 individuando i capitoli di spesa con le risorse disponibili per le stabilizzazioni;

3. di individuare nei LSU, già facenti parte alla data del 30/06/2011 del "bacino regionale" e ai quali l'INPS eroga gli assegni di spettanza, compresi quelli prorogati ai sensi della DGR 1799/2000, i soggetti per i quali gli Enti utilizzatori possono deliberare la proroga e richiedere il relativo sostegno regionale;
4. di stipulare apposite Convenzioni con le Province del Lazio, in attuazione delle Convenzioni stipulate con il Ministero del Lavoro, ed al fine di attuare misure idonee a svuotare completamente il "bacino" regionale dei LSU entro il 31 dicembre 2011, anche attraverso l'individuazione di premialità nella stabilizzazione occupazionale o nella fuoriuscita volontaria, prendendo come riferimento anche il reddito ISEE del singolo LSU;
5. di fissare il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L. quale data entro la quale gli Enti utilizzatori devono necessariamente inviare le rispettive deliberazioni di proroga, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 - comma 1 - del D.lgs. 81/2000, con relativa richiesta di sostegno regionale ai seguenti soggetti:
 - Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione e Lavoro;
 - Italia Lavoro spa;
 - Sedi INPS territorialmente competenti;
 - Centro per l'impiego competente per territorio;
6. di stabilire che le deliberazioni di proroga degli Enti utilizzatori devono contenere l'impegno dello stesso Ente al perseguimento di una delle forme di stabilizzazione previste dalla normativa in materia di LSU e del Programma Operativo di cui alla L.R. n. 21/2002;
7. di sostenere la stabilizzazione occupazionale dei LSU in attuazione degli accordi sottoscritti ai sensi dell'art. 3 lettera m) della L.R. n. 21/2002, e di sottoscriverne ulteriori entro e non oltre il 30 ottobre 2011. La durata del sostegno non potrà comunque avere durata superiore ai 60 mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tale pubblicazione assume valore giuridico di formale notificazione del suo contenuto agli interessati, che potranno esperire avverso il medesimo i gravami di legge/ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L..


ALLEGATO 'A'.doc

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 29 AGO. 2011




ALLEG. alla DELIB. N. 352^A
DEL 29 LUG. 2011

ALLEGATO "A"



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO LAVORO E FORMAZIONE

Dipartimento Sociale

Direzione Regionale Formazione e Lavoro



"MISURE A SOSTEGNO DELLA STABILIZZAZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (LSU) APPARTENENTI AL "BACINO" DELLA REGIONE LAZIO"

ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N.21/2002:

- La Regione sostiene la stabilizzazione occupazionale dei LSU in attuazione dell'art. 3, lettera m), della L. R. n. 21/2002, tramite gli accordi sottoscritti, o da sottoscrivere entro e non oltre il 30 ottobre 2011; la durata del sostegno non potrà essere superiore ai 60 mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo;
- La Regione incentiva, altresì, la stabilizzazione dei LSU appartenenti al "bacino" di sua competenza attraverso:
 - a) Incentivo "una tantum" pari ad € 35.000,00 ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che assumono un LSU a tempo pieno e indeterminato;
 - b) nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a 30 ore settimanali medie, calcolate su base annuale, l'incentivo è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore;
 - c) gli incentivi restano cumulabili con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni, nel limite consentito dalla normativa comunitaria;
 - d) costituiscono condizioni per l'erogazione degli incentivi l'avvenuta cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili;
- La Regione, come previsto dall'articolo 7 del D.lgs. 81/2000, per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in attività lavorative dei LSU, può riconoscere la corresponsione degli ASU e degli ANF, per un periodo non superiore a sei mesi, nei casi:
 - a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite convenzioni con l'ente utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi per l'impiego e all'I.N.P.S. territorialmente competenti;
 - b) di stage formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.


IL PRESENTE ALLEGATO SI COMPONE
DI N° 3 PAGINE

PAG. 1





- La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 4 – lettera g) della L.R. n. 21/2002, sostiene ogni LSU che si dimette dal progetto di lavoro socialmente utile per intraprendere l'esercizio del lavoro autonomo o d'impresa, sia in forma individuale che associata, nel rispetto del Regolamento (CE) 800/2008, nelle seguenti forme tecniche di finanziamenti tra essi cumulabili, attraverso:
 - a) incentivo ad ogni LSU pari ad € 35.000,00;
 - b) prestito partecipativo pari ad € 16.000,00 da restituire entro 3 anni, dalla effettiva erogazione;
 - c) gli incentivi ed il prestito partecipativo vengono fissati e dettagliati con specifica Determinazione della Direzione competente in materia di LSU;
 - d) la Regione, consente altresì l'accesso agli interventi sostenuti attraverso il Fondo di Garanzia per le emergenze occupazionali, di cui all'art.59 della L.R. 20/2007, ovvero dal Fondo di Garanzia per le categorie sociali, di cui all'art.54 della L.R. 4/2006.
- La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 4 – lettera h) della L.R. n.21/2002, sostiene l'assunzione di LSU da parte di committenti di lavori pubblici e privati, nei capitolati posti a base di gara d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche;
- La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 4 – lettera l) della L.R. n.21/2002, sostiene l'assunzione di LSU che usufruiscono, per la loro stabilizzazione occupazionale, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- La Regione chiederà la restituzione delle somme percepite a titolo di incentivo, nel caso in cui il relativo rapporto di lavoro abbia una durata inferiore ai sessanta mesi; con Determinazione dirigenziale verrà altresì definita la sanzione da comminare;
- La Regione concede un contributo una tantum per la fuoriuscita volontaria dalle attività socialmente utili pari ad € 35.000,00 da erogare in coerenza con le disponibilità finanziarie presenti sui capitoli del Bilancio regionale; i lavoratori Socialmente Utili ammessi a contributo si considerano fuoriusciti dal bacino LSU a far data dalla pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili sul sito dell'Assessorato Lavoro e Formazione www.portalavoro.regione.lazio.it. La domanda di fuoriuscita volontaria deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione dell'ente utilizzatore che certifichi l'anzianità di utilizzazione nei progetti LSU;
 - b) reddito ISEE riferito all'anno precedente la domanda di dimissioni;
 - c) stato di famiglia;
- Con Determinazione dirigenziale verrà redatta la graduatoria dei dimissionari comprendendo in essa i LSU che hanno presentato domanda nel corso del 2010, che percepiranno lo stesso incentivo, pari ad € 35.000,00 ove non fossero già stati individuati come percipienti del contributo medesimo;





- La Regione stipulerà, ai fini dello svuotamento totale del "bacino" dei LSU, specifiche Convenzioni con le Province per coinvolgere i Servizi per l'impiego nell'attuazione delle misure dettagliate nel presente Allegato "A";
- La Regione riserva quota parte delle risorse finanziarie iscritte nei capitoli afferenti il FSE, somme impegnate con Avvisi destinati ai beneficiari finali individuati come "fasce deboli del mercato del lavoro", così come dettato dal Regolamento (CE) 800/2008.

